



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE A.R.I. DI BIELLA



"I Q 1 CM"

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 COSTITUZIONE E SCOPI

La Sezione di Biella, dell'Associazione Radioamatori Italiani (in seguito, per brevità, sarà denominata A.R.I.), costituitasi nel 1951 in ottemperanza allo Statuto Nazionale A.R.I. allora vigente quindi riformata a quelli successivi e ai Regolamenti del Comitato Regionale e, dal 5 marzo 1982, intitolata a "VIRGINIO GILARDINO - I1BPX", ha lo scopo di cooperare con la Sede centrale dell'Associazione Radioamatori Italiani, Ente Morale con sede in Milano e con il Consiglio Regionale Piemonte Valle d'Aosta (in seguito, per brevità, sarà denominato C.R.P.V.A.), per il maggiore sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 dello Statuto Sociale.

ART. 2 COMPETENZE

- Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione A.R.I. costituita nel capoluogo di provincia, o altro sito autorizzato dal C.R.P.V.A., ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e nei Comuni loro limitrofi, salvo diversi accordi.

ART. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della Sezione è costituito da:

- a) dalla Biblioteca
- b) donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano, questi ultimi, persone fisiche o giuridiche), vedi Art. 50 Statuto ARI., aliquote di ristorno dalle quote sociali che la Segreteria dell'A.R.I. Centrale riconosce alla Sezione.
- c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie.
- d) beni mobili, arredi e materiale di Segreteria;
- e) da beni immobili;
- f) e da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere c), d), e) risulta dal Libro Inventario;

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate, dall'Assemblea Ordinaria, alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva per la Sezione.

- I Soci possono offrire contributi straordinari alla Sezione, i donatori possono chiedere l'anonimato e per la qual cosa la cifra è registrata sotto la generica dicitura "OFFERTA SOCIO"; l'offerta è a fondo perduto e il donatore ha la facoltà di esporre un indirizzo di massima per l'utilizzo del devoluto, quest'indicazione dovrà essere attesa dal Consiglio Direttivo di Sezione (per brevità, in seguito sarà denominato C.D.S.).

ART. 4 SOCI - AMMISSIONE E QUOTA

- Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'Art. 9 dello Statuto A.R.I.. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro il 31 Ottobre d'ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato non oltre il 31 Dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento d'Attuazione dello Statuto Nazionale. I Soci juniores sono tenuti al pagamento di metà quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

- E' istituita la figura di Socio Benemerito della Sezione A.R.I. di Biella da conferire a quei Soci, viventi o alla memoria, che per indiscussa moralità, elevata cultura tecnica, disinteressato altruismo, interesse tangibile per il radiantismo e attaccamento particolare, alla Sezione ARI di Biella, siano proposti dal C.D.S. o da almeno un terzo dei Soci Effettivi e accettati dalla maggioranza degli iscritti alla Sezione in quel periodo.

- I Soci Benemeriti, viventi, non possono superare le due unità e godono della gratuita iscrizione A.R.I. da parte della Sezione di Biella e, se Soci Effettivi, di tutti i diritti del seguente Art. 5.



- Sono Soci della Sezione di Biella tutti coloro che, appartenendo alle categorie previste dallo Statuto Nazionale e regolarmente iscritti all'A.R.I. per l'anno in corso, abbiano optato per questa Sezione.
- I soci A.R.I., provenienti da altre Sezioni, possono aderire alla Sezione di Biella, purchè in regola con i pagamenti della quota associativa A.R.I., per l'esercizio in corso, abbiano ottenuto il "nulla osta" da parte del CDS della Sezione A.R.I. di Biella e salvo opposizione del C.R.P.V.A.; in conformità alle attuali leggi vigenti, esso iscrivendosi alla Sezione di Biella autorizza automaticamente la Segreteria della stessa ad immettere la propria effigie, i propri dati anagrafici e quelli inerenti all'attività di Radioamatore iscritto all'A.R.I., e solo quelli, nei propri elenchi computerizzati e cartacei al solo fine di agevolare la gestione delle pratiche radioamatoriali personali del Socio e della Sezione con il divieto assoluto di divulgarli oltre i limiti su accennati.

ART. 5 SOCI - DIRITTI e DOVERI

- I Soci della Sezione A.R.I., in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:
 - a) partecipare alle votazioni sociali, sia in Assemblea di Sezione sia per Referendum; (solo Soci Effettivi, vedi Art 6 Statuto Nazionale),
 - b) ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione;
 - c) servirsi della biblioteca sociale (come da disposizioni del C.D.S.);
 - d) usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo A.R.I.;
 - e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo quanto disposto dal C.D.S.;
 - f) di avvalersi dei diritti di cui agli articoli n° 11 e n° 15 dello Statuto Sociale per opporsi sia all'ammissione di un nuovo Socio che , dopo che il suo nome è apparso in bacheca di Sezione per 15 giorni ed in elenco su R.R., sia alla permanenza in Associazione di un Socio, quando questi soggetti non presentino garanzie valide per entrare a far parte di un'Associazione elevata ad Ente Morale.
 - g) accedere ai locali di Sezione;
- I Soci appartenenti alla Sezione hanno il dovere di:
 - a) osservare lo Statuto A.R.I., i Regolamenti C.R.P.V.A. e Sezione ed attenersi alle direttive emanate dal Consiglio Nazionale dell'ARI, dal C.R.P.V.A. dal C.D.S. e alle delibere votate dall'Assemblea.
 - b) mantenere in Sezione, fuori di essa ed in radio un comportamento consono a persone civili e di buon gusto;
 - c) contribuire alla conservazione, alla pulizia e al decoro dei locali di Sezione;
 - d) aver cura dei beni di Sezione;
 - e) dedicarsi, nei limiti della propria esperienza, a coloro che abbisognino d'orientamenti sulla vita di Sezione e indirizzi utili per ottenere il massimo appagamento nello svolgere l'attività di Radioamatore.
 - f) di informarsi su tutto ciò che concerne la Sezione leggendo gli avvisi in bacheca o interpellando i componenti del C.D.S.

ART. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE

- Il recesso e l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Art. 12 lettera a) e b) dello Statuto Sociale e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione A.R.I. d'appartenenza.

ORGANI DI SEZIONE

ART. 7 ORGANI DI SEZIONE

- Sono Organi della Sezione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo di Sezione;
 - c) il Collegio Sindacale;

ART. 8 ASSEMBLEE - COMPOSIZIONE

- Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie o Straordinarie e sono composte dai Soci A.R.I. iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che godano dei diritti di cui al precedente Art. 5.
- le Assemblee sono presiedute da un Socio Effettivo scelto a maggioranza tra i presenti;
- Verbalizzante il Segretario di Sezione, vedi Art. 32 secondo capoverso.
- L'ora d'inizio delle Assemblee non può protrarsi oltre mezz'ora da quella prevista.



ART. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

- L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno e normalmente entro il 30 Aprile ma non oltre il 30 Giugno.

ART. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- L'Assemblea Straordinaria, è convocata tutte le volte che il C.D.S. o il C.S. lo ritengono opportuno, oppure se ne è fatta motivata richiesta scritta e firmata da almeno il 50%+1 dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'Art. 5.; in tal caso il C.D.S. deve provvedere alla spedizione delle convoche entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta. Fa fede il timbro postale o la data d'invio dell'e-mail.

ART. 11 - FORMALITA' PER LE CONVOCHE

- Il C.D.S. stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci tramite lettera di convoca da inviarsi almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea stessa; fa fede il timbro postale o la data d'invio dell'e-mail.

- L'Assemblea Straordinaria segue l'iter dell'Assemblea Ordinaria; nel caso in cui dovesse avere carattere urgente, potrà essere convocata con qualsiasi mezzo, lecito, atto a rintracciare tutti i Soci, nel più breve tempo possibile e avrà luogo in ore serali, se in giorni feriali, o anche diurne se in giorni festivi.

ART. 12 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- All'Assemblea Ordinaria sono sottoposti d'obbligo i seguenti punti:
 - a) la relazione del Presidente sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
 - b) il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno corrente; agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il primo di Gennaio e terminerà il 31 Dicembre.
Dai bilanci, deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;
 - c) la relazione del C.S. sull'andamento della gestione contabile;
 - d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal C.D.S. sia dal C.S.;
 - e) elezione del Delegato di Sezione che affiancherà il Presidente in seno al C.R.P.V.A.;
 - f) varie ed eventuali;
- Eventuali proposte dei singoli Soci che, per ottenere un esame approfondito, presenteranno bozza al C.D.S. almeno 10 giorni prima dell'Assemblea;

CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE

ART. 13 - COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE (C.D.S.)

- Il C.D.S. è composto da sette membri eletti per referendum personale diretto e segreto fra tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale e aventi il godimento di tutti i diritti Sociali.

Il C.D.S. a sua volta elegge fra i suoi componenti:

- a] il Presidente
- b] il Vicepresidente
- c] Segretario
- d] Cassiere

- Il CDS può autorizzare che gli incarichi c) e d) possano essere affidati ad una sola persona.

- I componenti del C.D.S. rimangono in carica due anni e possono essere rieletti. (vedi quart'ultimo capoverso)

- A parità di voti, riscontrati allo scrutinio, valgono le seguenti priorità:

- a) anzianità d'iscrizione alla Sezione di Biella;
- b) anzianità d'iscrizione all'A.R.I. Centrale;

Una graduatoria degli esclusi dovrà essere stilata per far fronte ad eventuali sostituzioni di Consiglieri. Tutti i Soci devono accettare la risposta dell'urna salvo poi avvalersi dei diritti esposti nel terz'ultimo capoverso del presente Articolo.



Il C.D.S. rimane in carica due anni, dal 1° Gennaio, successivo alle elezioni, al 31 Dicembre dell'anno seguente; il C.D.S. uscente ha l'obbligo di agevolare ed in nessun modo ostacolare il passaggio delle consegne al fine di garantire, nell'interesse della Sezione e dei Soci, la continuità della normale gestione.

- La prima riunione del CDS dovrà essere indetta entro il 15 di Gennaio del primo anno di carica e sarà convocata e presieduta dal Socio eletto avente maggiore anzianità d'iscrizione alla Sezione A.R.I di Biella il quale sceglierà il Socio verbalizzante.

- Durante la riunione, i sette Consiglieri, eleggono tra di loro:

- a) il Presidente, responsabile "in toto" della Sezione;
- b) il Vice presidente, con la delega di firma in assenza e assenso, del Presidente, la responsabilità del controllo sulle affissioni in bacheca e delle pubblicazioni che entrano in Sede, affinché queste siano consone allo spirito radiantistico;
- c) il Segretario, per tutto quanto concerne compiti di istituto.
- d) Il cassiere responsabile in toto della contabilità di Sezione.
- e) il responsabile di Sezione che sovrintenda al decoro della Sede, alla manutenzione degli impianti, delle infrastrutture, dell'arredo di Sezione e al controllo sui servizi voluttuari, proposti ai Soci, affinché non si verificino eccessi di qualsiasi natura.
- f) il magazziniere, con responsabilità assoluta dei beni di Sezione.
- g) il responsabile alla conservazione e all'eventuale rinnovo del patrimonio tecnico della Sezione.
- h) l'addetto alle pubbliche relazioni

Gli eletti, Soci Effettivi, dovranno dimostrare di essere in regola con la quota A.R.I. al 1° gennaio dell'anno di carica.

- Il periodo di carica per i Consiglieri è, se rieletti, rinnovabile una sola volta. Dopo quattro anni di carica dovranno trascorrere due anni affinché il Socio possa essere ricandidato.

- L'eletto può recedere dall'incarico a partire dal 30° giorno successivo alla data della prima riunione del C.D.S. presentando dimissioni scritte e motivate al Presidente.

- Se il sostituto del Consigliere dimissionario assume l'incarico nel primo anno del biennio potrà essere rieletto per i soli due anni a seguire; se l'incarico è assunto nel secondo anno questo periodo non ha influenza futura e il soggetto può essere rieletto per altri due bienni.

- Il C.D.S. uscente (salvo rielezione totale dei sette membri) decade alla fine dello scrutinio delle elezioni e sino al 31 Dicembre sbrigherà solo la normale amministrazione, sotto il controllo del C.S.

- Se per motivi vari il C.D.S. dovesse essere rieletto e se la data delle nuove elezioni cadesse dopo il 1° gennaio del secondo anno del mandato, il nuovo Consiglio rimarrà in carica per la porzione d'anno mancante e per i successivi due anni ma se la data delle elezioni è antecedente al 31 dicembre del primo anno di mandato, il nuovo Consiglio rimarrà in carica solo fino allo scadere del secondo anno.

ART. 14 - ELEZIONI

- Per l'elezione del C.D.S. e C.S., il C.S. provvede a nominare la Commissione elettorale, ad indire le elezioni e ad inviare a tutti i Soci, a mezzo lettera, con affrancatura ordinaria, quanto segue:

- a) l'elenco dei Soci godenti dei diritti sociali;
- b) la scheda di votazione;
- c) l'elenco dei candidati ove ve ne siano;
- d) una busta preindirizzata per la restituzione della scheda;

- Le candidature dovranno essere presentate al C.S. per iscritto dagli interessati entro il limite stabilito dal C.S. stesso;

- L'Assemblea Straordinaria prevede le modalità operative per le elezioni.

- Il Socio che si voglia candidare sia come componente C.D.S. o C.S. deve far pervenire la sua autocandidatura scritta al C.S., in carica, entro il 31 ottobre precedente le elezioni dell'anno in corso.

- Lo scrutinio deve avvenire entro il 15 Dicembre e non prima del 15 Novembre.

- Le elezioni devono essere indette almeno 60 giorni prima e la scheda di votazione deve pervenire all'elettore almeno 30 giorni prima dello scrutinio, fa fede il timbro postale o la data d'invio dell'e-mail.

- Il Socio che risultasse eletto sia nel C.D.S. sia nel C.S. deve scegliere per uno dei due incarichi e al suo posto, nel ruolo rifiutato, subentra il primo escluso tra gli eletti.

- La Commissione elettorale, richiesta dal C.D.S., composta dal C.S. e da 2 o 3 Soci cooperanti scelti dallo stesso C.S., comunica notizia della propria composizione con avviso in bacheca e di aver indetto le votazioni; da quel momento valuta le eventuali autocandidature per il C.D.S. o per il C.S. segnalandole con affissione in bacheca.

- Un Sindaco funge da Presidente ed è sua facoltà nominare il Verbalizzante che verbalizzerà tutte le fasi, dalla composizione della Commissione sino allo scrutinio e nomina degli eletti; i verbali delle varie fasi del referendum, devono essere firmati dal Sindaco e da un altro componente della Commissione.

- La scheda per le elezioni C.D.S. e C.S., porta stampato l'elenco di tutti i Soci con diritto di essere votati (come da corano A.R.I. al 31 Ottobre dell'anno in corso); davanti ad ogni nome sono disposte tante caselle quanti sono gli incarichi da votare (ESEMPIO - per i Soci compatibili Art. 22, due caselle, negli altri casi una casella sola valida per elezione C.D.S.).



- L'elettore deve apporre un segno di croce sulla casella corrispondente al nominativo, nome e cognome, della persona da lui scelta, per quell'incarico, **solo un incarico**; sulla scheda devono essere stampate chiaramente: scopo delle elezioni e istruzioni per il voto.
- Per altri Referendum la scheda è predisposta al momento.
- La Commissione prepara le schede controfirmate dal Sindaco e da uno scrutatore in quantità superiore del 10% al numero di votanti onde poter affrontare le situazioni di cui l'Art. 29.
- La scheda con i voti, deve pervenire al Seggio in busta recante contrassegno del Socio elettore che comproverà l'avvenuta votazione, l'elettore può depositare la busta direttamente in urna, oppure inserirla in altra busta indirizzata alla Sezione, affrancarla con valore vigente e inviarla a mezzo Posta.
- Le buste senza contrassegno e quelle non affrancate e tassate, non saranno accettate.
- La scheda deposta in urna non deve avere altri segni, macchie e correzioni oltre le crociate nitide, nelle apposite caselle, pena l'invalidazione della stessa.
- Invalidata è anche la scheda che denuncia un numero superiore al dovuto, di voti espressi, sette nominativi per il CDS e tre per Sindaci e supplenti.
- La doppia votazione dello stesso soggetto, per C.D.S. e C.S., viene annullata e saranno giudicati validi gli altri voti singoli.

Art. 15 - CONVOCAZIONE DEL C.D.S.

- Il C.D.S. deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.
- La data e l'ora della convocazione, nonché l'O.d.G. della riunione, devono essere note almeno 7 giorni prima, mediante avviso orale, posta elettronica o scritto e, se ritenuto opportuno dal Presidente, mediante avviso affiggendolo in bacheca e inviandolo al C.S. che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto; in casi di urgenza il Presidente del C.D.S. può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore.
- Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle Riunioni del C.D.S. senza aver diritto di parola o di voto (salvo autorizzazione del Presidente)

ART. 16 - POTERI DEL C.D.S.

- Al C.D.S. spettano tutti i poteri, nell'ambito della Sezione, che per legge o per Statuto A.R.I. non sia d'esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci o del C.S. In particolare il C.D.S. dà parere sull'ammissione degli aspiranti Soci A.R.I., la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per 15 giorni per permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni.
- Il patrimonio finanziario, controllato dal Collegio Sindacale di Sezione, comprende tutte le entrate ed uscite comunque indirizzate ed è a disposizione unicamente per migliorare le attrezzature, la biblioteca di Sezione, per sostenere iniziative atte a diffondere e migliorare l'attività radiantistica e per il mantenimento della Sede di Sezione.
- In caso di spese per eventi eccezionali il CDS, sentito il parere del Collegio Sindacale, può deliberare autonomamente; queste spese dovranno poi essere esposte nella relazione del Cassiere nella successiva Assemblea Ordinaria dei Soci.
- Il C.D.S. può autorizzare l'attività di radioassistenza, regolamentata da apposita disciplina interna che lo stesso provvederà a formalizzare ed aggiornare.
- Al C.D.S. spetta il compito di esaminare l'eventualità di richiesta, agli Organi Superiori, di provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci che disattendano le norme dello Statuto A.R.I., del Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del C.R.P.V.A., che siano fautori di reiterati e gravi disturbi alla serenità della vita di Sezione contravvenendo al presente Regolamento, all'etica del Radioamatore, oppure quando sanzioni civili gravi o condanne penali siano state comminate dalla Magistratura al soggetto in esame.
- Il C.D.S. oltre ad amministrare i beni di Sezione e la Sezione stessa nella sua interezza, determina le linee programmatiche nell'ambito sezionale e mantiene i rapporti con le Istituzioni Pubbliche e private avvalendosi, dove occorra, dell'ausilio di esperti.
- Il C.D.S. ha anche la responsabilità della Sede della Sezione gestendo i locali della Sezione che sono ubicati dove la posizione logistica e i costi d'affitto, gestione, ecc. sono ritenuti convenienti dal C.D.S.
- L'orario e il giorno d'apertura della Sede è deliberato e disciplinato dal C.D.S. e ratificato dall'Assemblea dei Soci.
- Per le aperture straordinarie della Sede decide esclusivamente il C.D.S.
- I locali della Sede sono a disposizione anche per svolgere Corsi d'apprendimento, aggiornamento etc.; i fruitori dei locali devono partecipare alle spese sostenute per la gestione degli stessi nei periodi di apertura su accennati.

04/03/2012



- L'uso dei locali di Sezione può essere concesso dal C.D.S., a quei gruppi di Soci che ne facciano richiesta, almeno quindici giorni prima, per intrattenervi riunioni tecniche di settore che, per la loro specificità potrebbero interessare un congruo numero di frequentatori.
- Deve essere chiaro il concetto che questi eventi devono verificarsi in casi eccezionali; i promotori si devono accollare le eventuali spese per il godimento dei locali e l'acquisizione d'eventuale materiale didattico di cui la Sezione fosse sprovvista; è implicito che sarà a carico dei proponenti.
- La Sede deve essere gestita, arredata e mantenuta in relazione alle possibilità di bilancio della Sezione affinché non si debba ricorrere a prestiti o a donazioni forzate.
- I componenti del CDS e del CS, durante il periodo di carica, hanno diritto al possesso delle chiavi di Sezione; le stesse possono essere consegnate, temporaneamente, a terzi solo in casi di assoluta eccezionalità.
- Ogni abuso delle chiavi di Sezione sarà regolato dal C.D.S.
- Il C.D.S. non può, a nessun titolo indagare nella vita privata dei Soci; unico spazio possibile d'approfondimento sul comportamento di un Socio deve assolutamente limitarsi alla condotta tenuta in Sezione e al comportamento in Radio.
- In caso di necessità, per sopperire a mancanze finanziarie o a copertura di servizi resi ai Soci, il C.D.S., su sua delibera e dopo aver sentito il C.S. può decidere senza convocazione d'Assemblea di chiedere contributi, straordinari e facoltativi, ai Soci.
- Su parere del C.D.S., i beni tecnici, di proprietà della Sezione, possono essere alienati in cambio di altre apparecchiature per conto rinnovo e aggiornamento parco.
- I beni di Sezione sono immagazzinati nei locali, se idonei, della Sezione.
- Il C.D.S. a suo insindacabile giudizio può rottamare i beni ritenuti obsoleti e inutilizzabili.
- Le apparecchiature e le pubblicazioni possono essere concesse in prestito per quindici giorni ai Soci che ne facciano richiesta, il prestito deve essere accompagnato da ricevuta e può essere prorogato in caso di riconosciuta necessità.
- Il Socio risponde in proprio se ciò che avuto in prestito non sarà reso, entro quindici giorni, nelle condizioni in cui era al momento della consegna.
- Tutti i beni di proprietà o in prestito e la sede stessa della Sezione, possono essere coperti da Assicurazioni adeguate contro furti, incendi, responsabilità civile e sinistri vari.
- Tutto il materiale deve essere preso in custodia dal Socio Magazziniere.
- L'indire da parte del C.D.S., manifestazioni varie, sovvenzionandole totalmente o parzialmente, lo obbligano ad attenersi al principio di copertura dei costi, senza nulla togliere ai rimborsi spese per i Soci e alle normali spese di gestione della Sezione; solo a copertura certa dei costi, questi momenti di vita sociale possono concretizzarsi.
- Per particolari necessità il C.D.S. può affidare incarichi speciali anche a Soci non facenti parte del Consiglio stesso, nominandoli come Collaboratori.
- I Consiglieri con mansioni particolari e i Collaboratori, possono reclutare tra i Soci uno o più coadiuvanti per poter meglio svolgere i compiti.
- **Nessun membro del CDS, Presidente compreso, può arrogarsi il diritto di decisione personale.**

ART. 17 - VALIDITA' RIUNIONI C.D.S.

- Per la validità delle riunioni del C.D.S. è richiesta la presenza di almeno quattro membri (non sono ammesse deleghe), nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente con l'assistenza del Segretario.
- Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l'adunanza potrà essere presieduta dal Consigliere più anziano di età.
- Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci (non avendo quest'ultimo, normalmente, diritto di voto)
- Le votazioni in seno al CDS sono normalmente palesi; se quattro membri, compreso il Presidente, lo richiedono, queste possono essere segrete.
- Il verbale della Riunione deve essere redatto e firmato dal Segretario e controfirmato dal Presidente, il verbalizzante può avvalersi di qualsiasi mezzo tecnico atto ad ottenere una relazione più fedele possibile ai lavori.
- La diffusione parziale o totale del contenuto delle riunioni assembleari del C.D.S., da chiunque attuata - al di fuori dell'ambito associativo - può costituire motivo di sanzioni disciplinari qualora la diffusione stessa possa arrecare danno ai Soci, all'immagine del C.D.S., della Sezione, del C.R.P.V.A. o dell'A.R.I., verso l'esterno.



ART. 18 - ASSENZA E VACANZA CONSIGLIERI

- In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il C.D.S. procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti; ciò fino ad un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il C.D.S.
- Le dimissioni, tranne quanto esposto all'Art. 13, di un membro del CDS, devono essere presentate in forma scritta e in duplice copia a mezzo posta oppure consegnate a brevi mani al Segretario o al Presidente che firmeranno la copia per ricevuta.
- Il CDS nella successiva riunione prevista, vaglierà e deciderà in merito all'accettazione o meno delle dimissioni; entro quindici giorni dalla data della riunione il C.D.S. notificherà al dimissionario le proprie decisioni dandone adeguata motivazione.
- Le dimissioni accettate dal C.D.S. obbligano, quest'ultimo, a provvedere alla sostituzione del dimissionario cooptando il primo degli eletti tra gli esclusi che goda dei requisiti di cui all'Art. 5
- Da ogni carica si decade anche in seguito a voto maggioritario di sfiducia, durante Assemblea Ordinaria o Straordinaria.
- Il Consigliere dimissionario o sfiduciato rientra in eleggibilità solo dopo che sia trascorso un biennio completo (dal 1° gennaio al 31 Dicembre dell'anno successivo; non contano frazioni di biennio).

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORIE FACOLTATIVI

ART. 19 - LIBRI - RIUNIONI E DELIBERE

- Di ogni riunione del C.D.S. deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle riunioni e delle delibere.
- Ogni delibera del C.D.S., con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal C.S. prima dell'uso.
- Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
- Identiche formalità si devono esperire nel libro delle riunioni per le delibere dell'Assemblea; copia delle delibere deve essere affissa all'albo della Sezione e, ove manchi la Sede, portato a conoscenza dei Soci tramite circolare.

ART. 20 - LIBRI - RENDICONTO CONTABILITA' E INVENTARIO

- La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente Art. 19:
 - a) La Sezione deve tenere un rendiconto delle entrate ed uscite
 - b) Libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.

Come i libri sociali, di cui all'Art.19, il rendiconto delle entrate ed uscite ed il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal C.S. prima dell'uso.

ART. 21 LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

- La Sezione A.R.I. può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento della sua attività, con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già visto agli Artt. 19 e 20.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22 - ELEZIONI COLLEGIO SINDACALE

- Il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti per referendum fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti Sociali.
- I Sindaci durano in carica due anni e possono essere rieletti.
- Le elezioni del C.S. avvengono contemporaneamente a quelle del C.D.S.; è compito degli stessi curare le elezioni 60 giorni prima della scadenza dei mandati
- I Sindaci, devono essere Soci Effettivi Ari con iscrizione alla Sezione di Biella da almeno cinque anni e con età superiore a 30 anni.
- Le decisioni del C.S. sono inconfutabili fino a quando la diatriba non abbia sviluppi che obblighino almeno un terzo dei Soci Effettivi, aventi diritto al voto, a richiedere l'interessamento del Consiglio Regionale e dei suoi probiviri (vedi art. 45 dello Statuto A.R.I.).
- Il Sindaco non può assumere altre cariche nell'ambito della Sezione.



ART. 23 - POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

- Il C.S. esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione locale, nonché sulle votazioni per referendum; in particolare controlla l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.
- I Sindaci hanno il compito di vigilare sull'osservanza dello Statuto A.R.I. e sui vari regolamenti vigenti; degli accertamenti eseguiti deve farsi menzione sul libro delle riunioni e delle delibere del C.S..
- I Sindaci hanno facoltà di assistere alle riunioni del C.D.S. senza diritto di voto e hanno l'obbligo di riunirsi almeno ogni trimestre per accertamento sul buon andamento della Sezione e dei Soci redigendo verbale.
- Il CS è il massimo organo di controllo amministrativo e gestionale della Sezione.
- Il C.S. può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo del rendiconto di cassa e documenti relativi.
- Il C.S. su mandato scritto e firmato da almeno il 50%+1 dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'Art. 5, o ritenendo fondata l'esistenza di provati e gravi motivi per la revoca del C.D.S. o di uno o più dei suoi componenti, convoca l'Assemblea Straordinaria nei modi e nei tempi di cui agli Artt. 10 e 11 del presente Regolamento.
- La proposta formulata direttamente dai Soci al C. S. deve essere posta per iscritto e sottoscritta da tutti i promotori e consegnata al C.S.

ART. 24 - VACANZA DEI SINDACI

- In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nella graduatoria formatasi al momento dell'elezione dei membri del C.S.
- Quando due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, è nominato il Socio Effettivo più anziano di età.
- In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indicano un'Assemblea Straordinaria nella quale si procede all'elezione del Sindaco mancante, il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso (superando i vincoli di cui all'Art. 22 secondo capoverso).
- In caso di vacanza dei due Sindaci il C.D.S. indice nuove elezioni e i nuovi eletti restano anch'essi in carica fino allo scadere del mandato del biennio.
- I Sindaci possono essere revocati dopo due assenze ingiustificate alle riunioni del C.S. o per giusta causa approvata dall'Assemblea dei Soci, la sostituzione avverrà con l'assegnazione dell'incarico ad uno dei due supplenti che godano dei diritti di cui all' Art. 22.
- Le dimissioni dei membri del Collegio Sindacale, sempre supportate da giusta causa, non possono essere presentate prima dei trenta giorni post assunzione incarico e non devono superare le due unità nell'arco del mandato.
- Nel caso di un terzo membro dimissionario questi dovrà collaborare con i colleghi per indire e organizzare le nuove elezioni che dovranno seguire l'iter di quelle per il rinnovo del CDS.

ART. 25 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

- Tutte le cariche sociali sono gratuite, esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal C.D.S.; l'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

VOTAZIONI LIBERE

ART. 26 - VOTAZIONI

- Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.

ART. 27 - VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA

- Le votazioni per Referendum sono indette dal C.D.S. o su voto dell'Assemblea dei Soci; in questo ultimo caso il C.D.S. ha l'obbligo di indire il Referendum entro trenta giorni dal voto assembleare.
- Il C.D.S. all'uopo trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci.



- a) le votazioni per Referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell'espressione del voto, e subito prima dell'inizio delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all'Art. 5, per:
- 1) nomina C.D.S. e C.S.;
 - 2) lo scioglimento della Sezione;
 - 3) per la revisione e modifica del presente Regolamento;
- Per l'approvazione del presente Regolamento, e sue eventuali future modifiche, deve essere indetta Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci della Sezione A.R.I. di Biella e il 50%+1 dei Soci presenti favorevoli convaliderà l'accettazione dello stesso. (per le convocazioni delle Assemblee vedi Art. 30).
- L'approvazione del presente Regolamento è convalidato dalle firme del Presidente di Sezione, del Presidente dell'Assemblea, del Segretario e di almeno tre Soci che siano stati presenti a tutte le fasi per l'approvazione.
- Il presente Regolamento può essere modificato su richiesta del C.D.S. più il 20% dei Soci Effettivi, del 50%+1 dei Soci Effettivi e approvato dall'Assemblea dei Soci nonché dal C.R.P.V.A., su imposizione del Comitato Regionale o dal Consiglio Direttivo Nazionale A.R.I.)
- 4) dal C.D.S. per l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione;
- b) Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall'Assemblea dei Soci;

ART. 28 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

- Qualora le votazioni avvengano per Referendum le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data del timbro postale di spedizione (ai Soci) dell'ultima scheda. Entro il termine fissato, per le votazioni, i Soci possono inviare la scheda votata alla Sezione a mezzo lettera prioritaria oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Commissione.

ART. 29 SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

- Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l'invio ai Soci, vedi Art. 27, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da due Soci Effettivi.
- Di ogni fase del Referendum deve essere redatto verbale, firmato dai Sindaci.
- Il Presidente della Commissione, a partire da due ore prima fino ad un quarto d'ora prima dell'inizio dello scrutinio, può sostituire la scheda all'elettore che l'abbia smarrita, sgualcita, macchiata, segnata, sbagliata ecc. e consegnarla a quel Socio che in ritardo col pagamento della quota sociale presenti ricevuta di avvenuto versamento (Egli può votare ma non essere votato).
- La sostituzione o consegna avviene prelevando la nuova scheda da quelle preparate di scorta, vedi Art. 14 14° capoverso.
- La scheda da sostituire, che abbia già voti espressi, deve essere crociata dall'elettore, in ogni sua casella, prima di consegnarla al Presidente.
- La sostituzione delle schede dovrà risultare sul verbale della Commissione Elettorale.
- Le schede sostituite, quelle inutilizzate e quelle non accettate dovranno essere annullate prima dell'apertura dell'urna e conservate con quelle valide con le modalità di cui al presente articolo ultimo capoverso
- Le schede con i voti, che devono essere contenute in buste assolutamente sigillate con contrassegno pena l'annullamento, possono essere depositate nell'urna sino all'ora stabilita per l'inizio dello scrutinio, che avviene alla presenza della Commissione Elettorale che, coadiuvata da due Soci votanti facenti funzione di scrutatori volontari, sovrintende alle seguenti fasi:
- a) annullamento delle schede eccedenti o sostituite
 - b) gli scrutatori prelevano le buste dall'urna e da ognuna è staccato il contrassegno che indica il Socio votante; reso l'anonimato alla busta questa è nuovamente immessa nell'urna.
 - c) mescolate le buste anonime, nell'urna, s'inizia lo spoglio vero e proprio con l'apertura delle stesse, la lettura delle schede e la nomina degli eletti.
- Per quanto concerne i punti a) b) c) sarà redatto apposito verbale da parte del C.S.
- Il totale di schede votate dovrà corrispondere al numero di buste con contrassegno del votante.
- Le schede giunte senza la busta o senza contrassegno, saranno dichiarate nulle e indicate a verbale.
- Le schede dovranno essere conservate, in Sezione e in plichi sigillati dalla Commissione Elettorale fino alla prossima Assemblea Ordinaria.



ART. 30 PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI IN ASSEMBLEA

- In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona.
- La stessa percentuale (50%+1) è richiesta per la validità delle deliberazioni; qualora tale percentuale non fosse raggiunta, si procederà alla seconda convocazione che sarà fissata per il giorno successivo e in questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.
- A comprova del diritto di voto dei Soci Effettivi sarà consultata l'ultima copia del Tabulato Soci ricevuto dalla Segreteria Generale A.R.I. o si accerterà il diritto al voto del Socio controllando la ricevuta di versamento della quota che lo stesso interessato avrà cura di esibire e potrà votare ma non essere votato..
- Il C.S. ad inizio Assemblea ha l'obbligo, coadiuvato dal Segretario e prima di iniziare i lavori, di accertare quali presenti abbiano il diritto di voto e poi, che solo quelli lo esercitino.
- Le votazioni possono essere palesi con alzata di mano o segrete.
- Le votazioni in Assemblea sono deliberative se hanno il consenso di almeno il 50%+1 dei Soci Effettivi presenti.
- Tutte le delibere votate a maggioranza in Assemblea obbligano TUTTI i Soci.

ART. 31 ORGANI DELL'ASSEMBLEA

- L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario verbalizzante il Segretario di Sezione.

ART. 32 VERBALE D'ASSEMBLEA

- Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario, come previsto dall'Art. 19 del presente Regolamento.
- Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
- Il Segretario, verbalizzante può farsi assistere, o sostituire, da un Socio di sua fiducia per stilare le minute che serviranno alla stesura del Verbale Ufficiale.
- Il Segretario, o chi per esso, può avvalersi di qualsiasi mezzo tecnico atto ad ottenere una relazione più fedele possibile dei lavori.

ART. 33 OBBLIGHI DEL PRESIDENTE DI SEZIONE

- Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di quindici giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve dare comunicazione delle nuove cariche assegnate alla Segreteria Generale A.R.I. e al Comitato Regionale; provvede o dispone per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

RAPPRESENTANZA E FIRMA

ART. 34 PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E RAPPRESENTANZA

- Il Presidente rappresenta la Sezione, in toto, di fronte a terzi ed in giudizio; sottoscrive gli atti sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero competente e presiede le riunioni del C.D.S.
- Il vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.
- Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme al rappresentante nominato dall'Assemblea, come da Art. 12 e) del presente Regolamento.

ART. 35 SEGRETARIO – CASSIERE

- Il Segretario è responsabile dell'amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente; provvede sulla base delle delibere del C.D.S., a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno alle Assemblee dei Soci e del C.D.S.
- Il Cassiere è responsabile in toto della contabilità di Sezione, ne risponde al C.S. e sottoscrive gli atti relativi e può essere delegato alla firma, disgiuntamente da quella del Presidente, sul conto corrente bancario o postale.



DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 EFFICACIA OBBLIGATORIA

- Il presente Regolamento annulla tutti i precedenti, è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione a Socio e dalla data di approvazione per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto A.R.I. vigente, al suo Regolamento d'attuazione e al Regolamento del C.R.P.V.A. nonché alla legislazione vigente. Del presente Regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nuovi iscritti compresi.

ART. 37 SANZIONI DISCIPLINARI

- I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l'A.R.I. sono deferiti, con delibera del C.D.S. al C.R.P.V.A. che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dall'A.R.I. presso il C.R.P.V.A.

- L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'Art. 5.

ART. 38 SCIoglimento DELLA SEZIONE

- In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario, ed ogni altra voce attiva verranno devoluti, dopo la loro liquidazione, dal C.R.P.V.A. ad altre Sezioni A.R.I. presenti sul territorio di sua competenza. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo fra i Soci.



04/03/2012

NOTE
APPROVAZIONE C.R.P.V.A.

Modifiche richieste dal C.D.S. e dal quorum Soci Effettivi richiesto dall'Art. 27 del Regolamento Sezione A.R.I. di Biella del 18 marzo 1998 approvate dal Collegio Sindacale il 19 marzo 2011 e dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione A.R.I. di Biella, il 29 aprile 2011.

SEZIONE A.R.I. BIELLA

Assemblea Straordinaria
il Presidente
I1LSN Lorenzo LUSIANI

Lorenzo Lusiani

Collegio Sindacale
il Presidente
IW1FRV Ferdinando SAPPINO

Ferdinando Sappino

Consiglio Direttivo
il Presidente
IK1OFL Gian Piero Rossetti

Gian Piero Rossetti

*Visto e approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Presidenti di Sezione C.R.P.V.A. riunitasi
in Torino il
27 novembre 2011*

il Presidente C.R.P.V.A.
IK1XPK Claudio Bianco

Claudio Bianco



Visto e approvato dal Collegio Sindacale del C.R.P.V.A.


il Presidente
I1KTC Alberto Zampogna

Torino li 04/03/2012


APPROVAZIONE PRIMA STESURA DEL REGOLAMENTO

APPROVATO IN BIELLA DAI SOCI DELLA SEZIONE
A.R.I. RIUNITI IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL
20 GIUGNO 1997 CON TACITA E FUTURA
ACCETTAZIONE VARIAZIONI IMPOSTE
DALL'ASSEMBLEA C.R.P.V.A.

Firma del Presidente di Sezione
Angelo GALLO - IK1ZQH



Firma 1° Socio presente all'approvazione
Luigi ZAMPROTTA - IK1YBO



Firma del Presidente d'Assemblea
Marco SECCO - IW1EPS



Firma 2° Socio presente all'approvazione
Cesare FERLA - I1FY



Il Segretario di Sezione
Giovanni NITTI - IW1BDI




Firma 3° Socio presente all'approvazione
Claudio ANSELMINO - IK1XPF



Approvato dall'Assemblea C.R.P.V.A. in Torino il

15/3/98

Il Presidente C.R.P.V.A.



Regolamento Sezione A.R.I. Biella



INDICE

<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>		
Art. 1	Costituzione e scopi	Pag. 1
Art. 2	Competenze	Pag. 1
Art. 3	Patrimonio	Pag. 1
Art. 4	Soci - Ammissione e quota	Pag. 1
Art. 5	Soci - Diritti e doveri	Pag. 2
Art. 6	Soci – Recesso ed esclusione	Pag. 2
<u>ORGANI DI SEZIONE</u>		
Art. 7	Organi di Sezione	Pag. 2
Art. 8	Assemblee à Composizione	Pag. 2
Art. 9	Assemblea Ordinaria	Pag. 3
Art. 10	Assemblea Straordinaria	Pag. 3
Art. 11	Formalità per le convoche	Pag. 3
Art. 12	Competenza Assemblea Ordinaria	Pag. 3
<u>CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE</u>		
Art. 13	Composizione C.D.S.	Pag. 3
Art. 14	Elezioni	Pag. 4
Art. 15	Convocazioni C.D.S.	Pag. 5
Art. 16	Poteri del C.D.S.	Pag. 5
Art. 17	Validità riunioni C.D.S.	Pag. 6
Art. 18	Assenza e vacanza Consiglieri	Pag. 7
<u>LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI</u>		
Art. 19	Libri riunioni e delibere	Pag. 7
Art. 20	Libri –Rendiconto contabilità e Inventario	Pag. 7
Art. 21	Libri sociali facoltativi	Pag. 7
<u>COLLEGIO SINDACALE</u>		
Art. 22	Elezione Collegio Sindacale	Pag. 7
Art. 23	Poteri del Collegio Sindacale	Pag. 8
Art. 24	Vacanza dei Sindaci	Pag. 8
Art. 25	Gratuità cariche	Pag. 8
<u>VOTAZIONI LIBERE</u>		
Art. 26	Votazioni	Pag. 8
Art. 27	Votazioni per Referendum o in Assemblea	Pag. 8
Art. 28	Chiusura votazioni	Pag. 9
Art. 29	Sorveglianza e scrutinio	Pag. 9
Art. 30	Percentuali votanti e votazioni in Assemblea	Pag. 10
Art. 31	Organi del'Assemblea	Pag. 10
Art. 32	Verbale Assemblea	Pag. 10
Art. 33	Obblighi Presidente di Sezione	Pag. 10
<u>RAPPRESENTANZA E FIRMA</u>		
Art. 34	Presidente, Vicepresidente Rappresentanza	Pag. 10
Art. 35	Segretario – Cassiere	Pag. 10
<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>		
Art. 36	Efficacia obbligatoria	Pag. 11
Art. 37	Sanzioni disciplinari	Pag. 11
Art. 38	Scioglimento della Sezione	Pag. 11
<u>NOTE</u>	-Firme di convalida modifiche 4 marzo 2012	Pag. 12
<u>APPROVAZIONE PRIMA STESURA</u>	Firme di convalida Regolamento 15 marzo 1998	Pag. 13

